Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 279 del 29 novembre 1997 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 29 novembre 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 238/L

LEGGE 10 novembre 1997, n. **407.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

LEGGE 10 novembre 1997, n. **408.**

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione.

LEGGE 10 novembre 1997, n. **409.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 novembre 1997, n. **407.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E IL MERCATO COMUNE DEL SUD E I SUOI STATI PARTI, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunità europea",

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

Parti del trattato di Asunción che istituisce il Mercato comune del Sud e del protocollo aggiuntivo di Ouro Preto, in appresso denominate "Stati parti del Mercosur", e

IL MERCATO COMUNE DEL SUD, in appresso denominato "Mercosur",

dall'altra,

CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che li uniscono, e ispirandosi ai valori comuni ai loro popoli;

CONSIDERANDO la loro piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici, allo Stato di diritto nonché al rispetto e alla promozione dei diritti umani;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, nonché nella Dichiarazione finale del Vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti considerano i processi di integrazione regionale strumenti di sviluppo economico e sociale che agevolano l'inserimento internazionale delle loro economie, favoriscono il ravvicinamento tra i popoli e contribuiscono ad una maggiore stabilità mondiale;

RIBADENDO la loro intenzione di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO che la Comunità e il Mercosur hanno acquisito un'esperienza specifica in materia di integrazione regionale di cui potranno avvalersi reciprocamente, a seconda delle proprie esigenze, nel rafforzare le loro relazioni;

TENENDO CONTO delle relazioni di cooperazione instaurate dagli accordi bilaterali tra gli Stati delle rispettive regioni, nonché dagli accordi quadro di cooperazione conclusi bilateralmente dagli Stati parti del Mercosur con la Comunità europea;

TENENDO PRESENTI i risultati ottenuti grazie all'accordo di cooperazione interistituzionale concluso il 29 maggio 1992 tra il Consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee e sottolineando la necessità di portare avanti le azioni avviate nel suo ambito;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le Parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione interregionale di natura politica ed economica basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, e basata, infine, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della dichiarazione solenne congiunta, in cui le Parti si propongono di concludere un accordo quadro interregionale che comprenda la cooperazione economica e commerciale e la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi commerciali tra le due regioni, in previsione del negoziato di un accordo di associazione interregionale tra di esse,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE,
Ministro degli affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus KINKEL,
Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Karolos PAPOULIAS,
Ministro degli affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

Javier SOLANA MADARIAGA,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Hervé de CHARETTE,
Ministro degli affari esteri,

L'IRLANDA:

Dick SPRING,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Susanna AGNELLI,
Ministro degli affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS,
Ministro degli affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans Van MIERLO,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHUSSEL,
Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN,
Ministro degli affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Mats HELLSTROM,
Ministro degli affari europei e del commercio con l'estero,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Malcolm RIFKIND,
Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Javier SOLANA MADARIAGA,
Ministro degli affari esteri,
Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,

Manuel MARIN,
Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

LA REPUBBLICA ARGENTINA:

Guido di TELLA,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE:

Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY:

Luis María Ramírez BOETTENER,
Ministro degli affari esteri,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

Alvaro Ramos TRIGO,
Ministro degli affari esteri,

IL MERCATO COMUNE DEL SUD:

Alvaro Ramos TRIGO,
Ministro degli affari esteri,
Presidente in esercizio del Mercato comune del Sud,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

ARTICOLO 2

Obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente accordo si prefigge di consolidare le relazioni esistenti fra le Parti e di preparare la creazione di un'associazione interregionale.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo i settori del commercio, dell'economia e della cooperazione ai fini dell'integrazione, nonché altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le Parti e le loro rispettive istituzioni.

ARTICOLO 3

Dialogo politico

1. Le Parti avviano un regolare dialogo politico per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Mercosur. Il dialogo si svolge sulla base della Dichiarazione congiunta allegata all'accordo.

2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 25 del presente accordo oppure in altre sedi dello stesso livello concordate tra le Parti.

TITOLO II

SETTORE COMMERCIALE

ARTICOLO 4

Obiettivi

Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC.

ARTICOLO 5

Dialogo economico e commerciale

1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno.

2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo.

3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:

a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.;

b) relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi;

c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;

d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;

e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 6

Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità

1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformità, compatibilmente con i criteri internazionali.

2. Le Parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento.

3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti e delle imprese delle Parti.

ARTICOLO 7

Cooperazione nel settore doganale

1. Le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale può comprendere, tra l'altro:

a) scambi di informazioni;

b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia:

c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;

d) semplificazione delle procedure doganali;

e) assistenza tecnica.

3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.

ARTICOLO 8

Cooperazione in materia di statistiche

Le Parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

ARTICOLO 9

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le Parti decidono di cooperare in materia di proprietà intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attività economiche connesse, nonché prevenire le distorsioni.

2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformità con gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le Parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza.

3. Ai fini del paragrafo precedente, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.

TITOLO III

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 10

Obiettivi e principi

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le Parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitività internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualità nonché a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici.

2. Le Parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso più razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonché un'applicazione ottimale dei risultati previsti.

3. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

4. In considerazione di quanto precede, le Parti cooperano in tutti i settori che promuovano la creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonché nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale.

5. Nell'ambito di questa cooperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici.

6. Le Parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese.

7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure intraprese dalle Parti in questo campo.

ARTICOLO 11

Cooperazione tra imprese

1. Le Parti promuovono la cooperazione tra imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;

b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria;

c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;

d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese;

e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni;

f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni.

3. La cooperazione si attua principalmente attraverso le seguenti azioni:

a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le Parti attraverso conferenze, seminari tecnici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda;

b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole e medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc;

c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti;

d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.

ARTICOLO 12

Promozione degli investimenti

1. Le Parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti:

a) organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonché individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilità d'investimento;

b) creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunità e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

c) promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

ARTICOLO 13

Cooperazione nel settore dell'energia

1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.

2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:

a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;

b) trasferimenti di tecnologia;

c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;

d) programmi di formazione tecnica;

e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di trasporti

1. La cooperazione tra le Parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonché a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto.

2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:

a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di reciproco interesse;

b) programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti.

3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

ARTICOLO 15

Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia.

2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti comprende principalmente:

a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;

b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca comune, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;

c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;

d) divulgazione dei risultati è rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato.

3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le Parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese.

4. Le Parti decidono di comune accordo la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

ARTICOLO 16

Cooperazione in materia di telecomunicazioni
e di tecnologie dell'informazione

1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la società dell'informazione e agevolare la modernizzazione della società.

2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a:

a) facilitare l'avvio di un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni;

b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione;

c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della società dell'informazione.

ARTICOLO 17

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le Parti si accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali.

2. Le Parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali.

3. La cooperazione può comprendere in particolare le azioni seguenti:

a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme;

b) formazione e educazione ambientale;

c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

ARTICOLO 18

Obiettivi e settori di applicazione

1. La cooperazione fra le Parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo.

2. A tal fine, le attività di cooperazione vengono considerate conformi alle richieste specifiche del Mercosur.

3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:

a) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;

b) formazione e sostegno istituzionale;

c) studi e attuazione di progetti congiunti;

d) assistenza tecnica.

4. Le Parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.

TITOLO V

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

ARTICOLO 19

Obiettivi e settori

1. Le Parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse.

2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale in particolare:

a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;

b) di trasferimenti di esperienze;

c) di consulenze e formazione.

TITOLO VI

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 20

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese.

2. Le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.

3. Le Parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.

ARTICOLO 21

Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di favorire la conoscenza delle loro realtà politiche, economiche e sociali, le Parti convengono di rafforzare i loro legami culturali e di illustrare con maggiore chiarezza la natura, gli obiettivi e la portata dei rispettivi processi d'integrazione, onde agevolarne la comprensione da parte dei cittadini.

Analogamente, le Parti decidono di intensificare gli scambi di informazioni sulle questioni di reciproco interesse.

2. La cooperazione in questo settore è volta a promuovere i contatti tra mezzi di comunicazione e di informazione di entrambe le Parti, anche attraverso azioni di assistenza tecnica.

Possono essere previste anche attività culturali qualora ciò sia giustificato dalla natura regionale.

ARTICOLO 22

Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.

2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le Parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.

ARTICOLO 23

Clausola evolutiva

1. Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la c
e completarla, in base alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.

2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare proposte volte ad ampliare il campo della mutua cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

TITOLO VII

STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE

Articolo 24

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. In funzione dei risultati ottenuti, le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 25

1. È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di vigilare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il Consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il Consiglio di cooperazione può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le Parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.

ARTICOLO 26

1. Il Consiglio di cooperazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune del Mercosur e del Gruppo Mercato comune del Mercosur.

2. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur.

ARTICOLO 27

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da una commissione mista, che è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

3. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il Consiglio di cooperazione può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità fra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

5. La commissione mista assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

a) favorire le relazioni commerciali, in linea con gli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo II;

b) scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alla cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;

c) presentare proposte al Consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle azioni previste;

d) in generale, presentare al Consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, che è quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur.

ARTICOLO 28

Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

ARTICOLO 29

1. La sottocommissione commerciale mista è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea, da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.

2. La sottocommissione commerciale mista è composta da rappresentanti della Comunità e del Mercosur.

Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta all'anno alla commissione mista di cooperazione di cui all'articolo 27 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.

ARTICOLO 30

Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al comma precedente è stabilita nel regolamento di funzionamento della commissione mista.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Altri accordi

Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e il Mercosur, il presente accordo e tutte le misure attuate in base ad esso lasciano impregiudicata la facoltà, per gli Stati membri della Comunità europea e del Mercosur, di avviare azioni bilaterali nell'ambito delle rispettive competenze e di concludere, eventualmente, nuovi accordi.

ARTICOLO 32

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Mercosur o i suoi Stati membri, a norma del trattato che istituisce il Mercato comune del Sud.

ARTICOLO 33

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce il Mercato comune del Sud, alle condizioni precisate in detto trattato e nei protocolli aggiuntivi.

ARTICOLO 34

Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. Secondo le rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le Parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati diretti alla creazione dell'associazione interregionale.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea e al Gruppo Mercato comune del Mercosur.

5. I depositari del presente accordo sono, per la Comunità, il Segretario generale del Consiglio e, per il Mercosur, il Governo della Repubblica del Paraguay.

ARTICOLO 35

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti", a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure

b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le Parti convengono che per "misure del caso", a norma del presente articolo, si intendono le misure prese a norma del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra Parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

ARTICOLO 36

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 37

Firma

Il presente accordo sarà aperto alla firma a Madrid tra il 15 e il 31 dicembre 1995.

Dichiarazione congiunta sul dialogo politico
tra l'Unione europea e il Mercosur

Preambolo

L'Unione europea e gli Stati parti del Mercosur,

- consapevoli dei legami storici, politici ed economici che li uniscono, del loro patrimonio culturale comune e delle relazioni di profonda amicizia esistenti tra i rispettivi popoli,

- considerando che le libertà politiche ed economiche costituiscono la base delle società dei paesi membri dell'Unione europea e del Mercosur;

- riaffermando, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, il valore della dignità umana e della promozione dei diritti dell'uomo quali fondamenti delle società democratiche;

- riaffermando il ruolo essenziale dei principi e delle istituzioni democratiche fondate sullo Stato di diritto, sul cui rispetto poggiano le politiche interne ed estere delle parti;

- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,

- affermando congiuntamente il loro interesse per l'integrazione regionale quale strumento per promuovere uno sviluppo duraturo e armonioso dei rispettivi popoli, fondato su principi di progresso sociale e di solidarietà tra i loro membri,

- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dagli accordi quadro di cooperazione firmati tra la Comunità europea ed i singoli Stati parti del Mercosur,

- rammentando i principi stabiliti nella dichiarazione solenne congiunta firmata tra le parti il 22 dicembre 1994,

hanno deciso di inserire le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

Obiettivi

- Il Mercosur e l'Unione europea riaffermano solennemente la loro volontà di progredire verso l'instaurazione di un'associazione interregionale e di istituire a tal fine un dialogo politico rafforzato.

- L'integrazione regionale costituisce uno dei mezzi per conseguire uno sviluppo duraturo e socialmente armonioso nonché uno strumento per un inserimento competitivo nell'economia internazionale.

- Tale dialogo sarà inteso inoltre ad assicurare una più stretta concertazione su questioni che interessano le due regioni e su questioni multilaterali, segnatamente attraverso il coordinamento delle rispettive posizioni nelle sedi competenti.

Meccanismi del dialogo

- Il dialogo politico tra le parti si svolgerà tramite contatti, scambi di informazioni e consultazioni, in particolare sotto forma di riunioni al livello appropriato tra i vari organi del Mercosur e dell'Unione europea, nonché avvalendosi pienamente delle vie diplomatiche.

  In particolare, allo scopo anche di instaurare e sviluppare tale dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, le parti convengono:

  a) che si svolgeranno regolarmente delle riunioni, secondo modalità definite dalle parti, tra i Capi di Stato dei paesi del Mercosur e i vertici dell'Unione europea;

  b) che ogni anno si terrà una riunione tra i Ministri degli Affari esteri del Mercosur e i Ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea, in presenza della Commissione europea. Il luogo in cui si svolgeranno le riunioni sarà deciso di volta in volta dalle parti;

  c) che, inoltre, saranno convocate riunioni tra altri ministri competenti per questioni di interesse comune, quando le Parti ne ravvisino la necessità per rafforzare le relazioni reciproche;

  d) che si terranno riunioni periodiche tra alti funzionari delle due parti.

Fatto a Madrid, addi' quindici dicembre millenovecentonovantacinque.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1592):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 30 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 13 marzo 1997 (atto n. 1592/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3505):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 3 luglio 1997.

Esaminato in aula il 29 settembre 1997 e approvato il 30 ottobre 1997.

97G0435

LEGGE 10 novembre 1997, n. **408**.

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo X e dall'articolo III degli atti stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING

The Governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto,

Recognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks;

Considering that the history of whaling has seen overfishing of one area after another and of one species of whale after another to such a degree that it is essential to protect all species of whales from further overfishing;

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is properly regulated, and that increases in the size of whale stocks will permit increases in the numbers of whales which may be captured without endangering these natural resources;

Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as possible without causing wide-spread economic and nutritional distress;

Recognizing that in the course of achieving these objectives, whaling operations should be confined to those species best able to sustain exploitation in order to give an interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers;

Desiring to establish a system of international regulation for the whale fisheries to ensure proper and effective conservation and development of whale stocks on the basis of the

principles embodied in the provisions of the International Agreement for the Regulation of Whaling signed in London on June 8, 1937 and the protocols to that Agreement signed in London on June 24, 1938 and November 26, 1945; and

Having decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry;

Have agreed as follows:

Article I

1. This Convention includes the Schedule attached thereto which forms an integral part thereof. All references to "Convention" shall be understood as including the said Schedule either in its present terms or as amended in accordance with the provisions of Article V.

2. This Convention applies to factory ships, land stations, and whale catchers under the jurisdiction of the Contracting Governments, and to all waters in which whaling is prosecuted by such factory ships, land stations, and whale catchers.

Article II

As used in this Convention

1. "factory ship" means a ship in which or on which whales are treated whether wholly or in part;

2. "land station" means a factory on the land at which whales are treated whether wholly or in part;

3. "whale catcher" means a ship used for the purpose of hunting, taking, towing, holding on to, or scouting for whales;

4. "Contracting Government" means any Government which has deposited an instrument of ratification or has given notice of adherence to this Convention.

Article III

1. The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers.

2. The Commission shall elect from its own members a Chairman and Vice Chairman and shall determine its own Rules of Procedure. Decisions of the Commission shall be taken by a simple majority of those members voting except that a three-fourths majority of those members voting shall be required for action in pursuance of Article V. The Rules of Procedure may provide for decisions otherwise than at meetings of the Commission.

3. The Commission may appoint its own Secretary and staff.

4. The Commission may set up, from among its own members and experts or advisers, such committees as it considers desirable to perform such functions as it may authorize.

5. The expenses of each member of the Commission and of his experts and advisers shall be determined and paid by his own Government.

6. Recognizing that specialized agencies related to the United Nations will be concerned with the conservation

and development of whale fisheries and the products arising therefrom and desiring to avoid duplication of functions, the Contracting Governments will consult among themselves within two years after the coming into force of this Convention to decide whether the Commission shall be brought within the framework of a specialized agency related to the United Nations.

7. In the meantime the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall arrange, in consultation with the other Contracting Governments, to convene the first meeting of the Commission, and shall initiate the consultation referred to in paragraph 6 above.

8. Subsequent meetings of the Commission shall be convened as the Commission may determine.

Article IV

1. The Commission may either in collaboration with or through independent agencies of the Contracting Governments or other public or private agencies, establishments, or organizations, or independently

(a) encourage, recommend, or if necessary, organize studies and investigations relating to whales and whaling;

(b) collect and analyze statistical information concerning the current condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling activities thereon;

(c) study, appraise, and disseminate information concerning methods of maintaining and increasing the populations of whale stocks.

2. The Commission shall arrange for the publication of reports of its activities, and it may publish independently or in collaboration with the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway and other organizations and agencies such reports as it deems appropriate, as well as statistical, scientific, and other pertinent information relating to whales and whaling.

Article V

1. The Commission may amend from time to time the provisions of the Schedule by adopting regulations with respect to the conservation and utilization of whale resources, fixing (a) protected and unprotected species; (b) open and closed seasons; (c) open and closed waters, including the designation of sanctuary areas; (d) size limits for each species; (e) time, methods, and intensity of whaling (including the maximum catch of whales to be taken in any one season); (f) types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used; (g) methods of measurement; and (h) catch returns and other statistical and biological records.

2. These amendments of the Schedule (a) shall be such as are necessary to carry out the objectives and purposes of this Convention and to provide for the conservation, development, and optimum utilization of the whale resources; (b) shall be based on scientific findings; (c) shall not involve restrictions on the number or nationality of factory ships or land stations, nor allocate specific quotas to any factory ship or land station or to any group of factory ships or land stations; and (d) shall take into consideration the interests of the consumers of whale products and the whaling industry.

3. Each of such amendments shall become effective with respect to the Contracting Governments ninety days following notification of the amendment by the Commission to each of the Contracting Governments, except that (a) if any Government presents to the Commission objection to any amendment prior to the expiration of this ninety-day period, the amendment shall not become effective with respect to any of the Governments for an additional ninety days; (b) thereupon, any other Contracting Government may present objection to the amendment at any time prior to the expiration of the additional ninety-day period, or before the expiration of thirty days from the date of receipt of the last objection received during such additional ninety-day period, whichever date shall be the later; and (c) thereafter, the amendment shall become effective with respect to all Contracting Governments which have not presented objection but shall not become effective with respect to any Government which has so objected until such date as the objection is withdrawn. The Commission shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection and withdrawal and each Contracting Government shall acknowledge receipt of all notifications of amendments, objections, and withdrawals.

4. No amendments shall become effective before July 1, 1949.

Article VI

The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.

Article VII

The Contracting Governments shall ensure prompt transmission to the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway, or to such other body as the Commission may designate, of notifications and statistical and other information required by this Convention in such form and manner as may be prescribed by the Commission.

Article VIII

1. Notwithstanding anything contained in this Convention, any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted.

2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.

3. Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by the Commission, insofar as practicable, and at intervals of not more than one year, scientific information available to that Government with respect to whales and whaling, including the results of research

conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and to Article IV.

4. Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection with the operations of factory ships and land stations are indispensable to sound and constructive management of the whale fisheries, the Contracting Governments will take all practicable measures to obtain such data.

Article IX

1. Each Contracting Government shall take appropriate measures to ensure the application of the provisions of this Convention and the punishment of infractions against the said provisions in operations carried out by persons or by vessels under its jurisdiction.

2. No bonus or other remuneration calculated with relation to the results of their work shall be paid to the gunners and crews of whale catchers in respect of any whales the taking of which is forbidden by this Convention.

3. Prosecution for infractions against or contraventions of this Convention shall be instituted by the Government having jurisdiction over the offense.

4. Each Contracting Government shall transmit to the Commission full details of each infraction of the provisions of this Convention by persons or vessels under the jurisdiction of that Government as reported by its inspectors. This information shall include a statement of measures taken for dealing with the infraction and of penalties imposed.

Article X

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United States of America.

2. Any Government which has not signed this Convention may adhere thereto after it enters into force by a notification in writing to the Government of the United States of America.

3. The Government of the United States of America shall inform all other signatory Governments and all adhering Governments of all ratifications deposited and adherences received.

4. This Convention shall, when instruments of ratification have been deposited by at least six signatory Governments, which shall include the Governments of the Netherlands, Norway, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, enter into force with respect to those Governments and shall enter into force with respect to each Government which subsequently ratifies or adheres on the date of the deposit of its instrument of ratification or the receipt of its notification of adherence.

5. The provisions of the Schedule shall not apply prior to July 1, 1948. Amendments to the Schedule adopted pursuant to Article V shall not apply prior to July 1, 1949.

Article XI

Any Contracting Government may withdraw from this Convention on June thirtieth of any year by giving notice on or before January first of the same year to the depositary Government, which upon receipt of such a notice shall at once communicate

it to the other Contracting Governments. Any other Contracting Government may, in like manner, within one month of the receipt of a copy of such a notice from the depositary Government, give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in force on June thirtieth of the same year with respect to the Government giving such notice of withdrawal.

This Convention shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Convention.

DONE in Washington this second day of December 1946, in the English language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the other signatory and adhering Governments.

SCHEDULE

1.(a) There shall be maintained on each factory ship at least two inspectors of whaling for the purpose of maintaining twenty-four hour inspection. These inspectors shall be appointed and paid by the Government having jurisdiction over the factory ship.

(b) Adequate inspection shall be maintained at each land station. The inspectors serving at each land station shall be appointed and paid by the Government having jurisdiction over the land station.

2. It is forbidden to take or kill gray whales or right whales, except when the meat and products of such whales are to be used exclusively for local consumption by the aborigines.

3. It is forbidden to take or kill calves or suckling whales or female whales which are accompanied by calves or suckling whales.

4. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any of the following areas:

(a) in the waters north of 66° North Latitude except that from 150° East Longitude eastward as far as 140° West Longitude the taking or killing of baleen whales by a factory ship or whale catcher

shall be permitted between 66° North Latitude and 72° North Latitude;

(b) in the Atlantic Ocean and its dependent waters north of 40° South Latitude;

(c) in the Pacific Ocean and its dependent waters east of 150° West Longitude between 40° South Latitude and 35° North Latitude;

(d) in the Pacific Ocean and its dependent waters west of 150° West Longitude between 40° South Latitude and 20° North Latitude;

(e) in the Indian Ocean and its dependent waters north of 40° South Latitude.

5. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in the waters south of 40° South Latitude from 70° West Longitude westward as far as 160° West Longitude.

6. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating humpback whales in any waters south of 40° South Latitude.

7.(a) It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any waters south of 40° South Latitude, except during the period from December 15 to April 1 following, both days inclusive.

(b) Notwithstanding the above prohibition of treatment during a closed season, the treatment of whales which have been taken during the open season may be completed after the end of the open season.

8.(a) The number of baleen whales taken during the open season caught in any waters south of 40° South Latitude by whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction of the Contracting Governments shall not exceed sixteen thousand blue-whale units.

(b) For the purposes of subparagraph (a) of this paragraph, blue-whale units shall be calculated on the basis that one blue whale equals:

(1) two fin whales or

(2) two and a half humpback whales or

(3) six sei whales.

(c) Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention, within two days after the end of each calendar week, of data on the number of blue-whale units taken in any waters south of 40° South Latitude by all whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction of each Contracting Government.

(d) If it should appear that the maximum catch of whales permitted by subparagraph (a) of this paragraph may be reached before April 1 of any year, the Commission, or such other body as the Commission may designate, shall determine, on the basis of the data provided, the date on which the maximum catch of whales shall be deemed to have been reached and shall notify each Contracting Government of that date not less than two weeks in advance thereof. The taking of baleen whales by whale catchers attached to factory ships shall

be illegal in any waters south of 40° South Latitude after the date so determined.

(e) Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention of each factory ship intending to engage in whaling operations in any waters south of 40° South Latitude.

9. It is forbidden to take or kill any blue, fin, sei, humpback, or sperm whales below the following lengths:

(a) blue whales	70 feet (21.3 meters)
(b) fin whales	55 feet (16.8 meters)
(c) sei whales	40 feet (12.2 meters)
(d) humpback whales	35 feet (10.7 meters)
(e) sperm whales	35 feet (10.7 meters)

except that blue whales of not less than 65 feet (19.8 meters), fin whales of not less than 50 feet (15.2 meters), and sei whales of not less than 35 feet (10.7 meters) in length may be taken for delivery to land stations provided that the meat of such whales is to be used for local consumption as human or animal food.

Whales must be measured when at rest on deck or platform, as accurately as possible by means of a steel tape measure fitted at the zero end with a spiked handle which can be stuck into the deck planking abreast of one end of the whale. The tape measure shall be stretched in a straight line parallel with the whale's body and read abreast the other end of the whale. The ends of the whale, for measurement purposes, shall be the point of the upper jaw and the notch between the tail flukes. Measurements, after being accurately read on the tape

measure, shall be logged to the nearest foot: that is to say, any whale between 75'6" and 76'6" shall be logged as 76', and any whale between 76'6" and 77'6" shall be logged as 77'. The measurement of any whale which falls on an exact half foot shall be logged at the next half foot, e.g. 76'6" precisely, shall be logged as 77'.

10. It is forbidden to use a land station or a whale catcher attached thereto for the purpose of taking or treating baleen whales in any area or in any waters for more than six months in any period of twelve months, such period of six months to be continuous.

11. It is forbidden to use a factory ship, which has been used during a season in any waters south of 40° South Latitude for the purpose of treating baleen whales, in any other area for the same purpose within a period of one year from the termination of that season.

12.(a) All whales taken shall be delivered to the factory ship or land station and all parts of such whales shall be processed by boiling or otherwise, except the internal organs, whale bone and flippers of all whales, the meat of sperm whales and of parts of whales intended for human food or feeding animals.

(b) Complete treatment of the carcasses of "Dauhval" and of whales used as fenders will not be required in cases where the meat or bone of such whales is in bad condition.

13. The taking of whales for delivery to a factory ship shall be so regulated or restricted by the master or person in

charge of the factory ship that no whale carcass (except of a whale used as a fender) shall remain in the sea for a longer period than thirty-three hours from the time of killing to the time when it is taken up on to the deck of the factory ship for treatment. All whale catchers engaged in taking whales must report by radio to the factory ship the time when each whale is caught.

14. Gunners and crews of factory ships, land stations, and whale catchers shall be engaged on such terms that their remuneration shall depend to a considerable extent upon such factors as the species, size, and yield of whales taken, and not merely upon the number of the whales taken. No bonus or other remuneration shall be paid to the gunners or crews of whale catchers in respect of the taking of milk-filled or lactating whales.

15. Copies of all official laws and regulations relating to whales and whaling and changes in such laws and regulations shall be transmitted to the Commission.

16. Notification shall be given in accordance with the provisions of Article VII of the Convention with regard to all factory ships and land stations of statistical information (a) concerning the number of whales of each species taken, the number thereof lost, and the number treated at each factory ship or land station, and (b) as to the aggregate amounts of oil of each grade and quantities of meal, fertilizer (guano), and other products derived from them, together with (c) particulars with respect to each whale treated in the factory ship or land station as to the date and approximate latitude and longitude of taking, the species and sex of the whale, its

length and, if it contains a foetus, the length and sex, if ascertainable, of the foetus. The data referred to in (a) and (c) above shall be verified at the time of the tally and there shall also be notification to the Commission of any information which may be collected or obtained concerning the calving grounds and migration routes of whales.

In communicating this information there shall be specified:

(a) the name and gross tonnage of each factory ship;

(b) the number and aggregate gross tonnage of the whale catchers;

(c) a list of the land stations which were in operation during the period concerned.

17. Notwithstanding the definition of land station contained in Article II of the Convention, a factory ship operating under the jurisdiction of a Contracting Government, and the movements of which are confined solely to the territorial waters of that Government, shall be subject to the regulations governing the operation of land stations within the following areas:
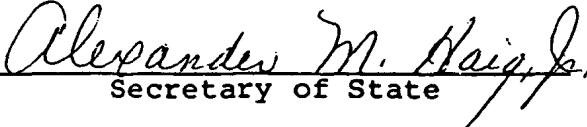
(a) on the coast of Madagascar and its dependencies, and on the west coasts of French Africa;

(b) on the west coast of Australia in the area known as Shark Bay and northward to Northwest Cape and including Exmouth Gulf and King George's Sound, including the port of Albany; and on the east coast of Australia, in Twofold Bay and Jervis Bay.
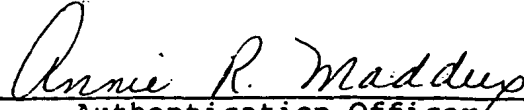
18. The following expressions have the meanings respectively assigned to them, that is to say:

"baleen whale" means any whale other than a toothed whale;

"blue whale" means any whale known by the name of blue whale, Sibbald's rorqual, or sulphur bottom;

"fin whale" means any whale known by the name of common finback, common rorqual, finback, finner, fin whale, herring whale, razorback, or true fin whale;

"sei whale" means any whale known by the name of Balaenoptera borealis, sei whale, Rudolphi's rorqual, pollack whale, or coalfish whale, and shall be taken to include Balaenoptera brydei, Bryde's whale;

"gray whale" means any whale known by the name of gray whale, California gray, devil fish, hard head, mussel digger, gray back, rip sack;

"humpback whale" means any whale known by the name of bunch, humpback, humpback whale, humpbacked whale, hump whale, or hunchbacked whale;

"right whale" means any whale known by the name of Atlantic right whale, Arctic right whale, Biscayan right whale, bowhead, great polar whale, Greenland right whale, Greenland whale, Nordkaper, North Atlantic right whale, North Cape whale, Pacific right whale, pigmy right whale, Southern pigmy right whale, or Southern right whale;

"sperm whale" means any whale known by the name of sperm whale, spermacet whale, cachalot, or pot whale;

"Dauhval" means any unclaimed dead whale found floating.

I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the International Convention for the Regulation of Whaling, including the schedule attached thereto, opened for signature in the English language at Washington on December 2, 1946, the signed original of which is deposited in the archives of the Government of the United States of America.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, Alexander M. Haig, Jr., Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this sixth day of August, 1981.

Alexander M. Haig, Jr.
Secretary of State

By Annie R. Maddux
Authentication Officer
Department of State

PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING SIGNED AT WASHINGTON UNDER DATE OF DECEMBER 2, 1946

The Contracting Governments to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of December 2, 1946, which Convention is hereinafter referred to as the 1946 Whaling Convention, desiring to extend the application of that Convention to helicopters and other aircraft and to include provisions on methods of inspection among those Schedule provisions which may be amended by the Commission, agree as follows:

ARTICLE I

Subparagraph 3 of Article II of the 1946 Whaling Convention shall be amended to read as follows:

"3. 'whale catcher' means a helicopter, or other aircraft, or a ship, used for the purpose of hunting, taking, killing, towing, holding on to, or scouting for whales."

ARTICLE II

Paragraph 1 of Article V of the 1946 Whaling Convention shall be amended by deleting the word "and" preceding clause (h), substituting a semicolon for the period at the end of the paragraph, and adding the following language: "and (i) methods of inspection".

ARTICLE III

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or for adherence on behalf of any Contracting Government to the 1946 Whaling Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date upon which instruments of ratification have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America on behalf of all the Contracting Governments to the 1946 Whaling Convention.

3. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention of all ratifications deposited and adherences received.

4. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

DONE in Washington this nineteenth day of November 1956, in the English language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention.

I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of December 2, 1946, which Protocol was signed at Washington under date of November 19, 1956 in the English language, the signed original of which is deposited in the archives of the Government of the United States of America.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, JOHN FOSTER DULLES, Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this fourth day of December, 1956.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE

I Governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione,

Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene;

Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono sono avuti eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per una razza di balena dopo l'altra, a tal punto che e ora divenuto essenziale proteggere tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca;

Consapevoli del fatto che nelle razze di cetacei potranno ancora avvenire aumenti naturali se la caccia alle balene sara regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze di cetacei consentirà di catturare un numero crescente di balene senza mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano ;

Riconoscendo che e nell'interesse comune di ottenere il il più rapidamente possibile un livello ottimale di razze di cetacei,e senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala;

Riconoscendo che nella fase di conseguimento di tali obbiettivi le operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle razze che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine di fornire a talune specie di balene, ora impoverite in numero, un determinato periodo di tempo per poter ricuperare;

Desiderosi di stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle razze di balene in base ai principi incorporati nelle norme dell'Accordo internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene firmato a Londra l'8 giugno 1937 ed nei Protocolli a tale Accordo firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945;

Avendo deciso di concludere una convenzione che preveda l' adeguata conservazione delle razze di balene, rendendo in tal modo possibile un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. La presente Convenzione include l' Annesso allegato che ne e parte integrante. Tutti i riferimenti alla "Convenzione" saranno intesi nel senso di includere l' Annesso sia nei suoi termini attuali o come emendato in conformità con le norme dell'Articolo V.

2. La presente Convenzione si applica alle navi officina, ai stabilimenti a terra ed alle baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in cui la caccia alle balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera costante da tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.

Articolo II

Nell'accezione utilizzata nella presente Convenzione:

1. "Nave officina " significa una nave nella quale o sulla quale le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;

2. "stabilimento a terra" significa un impianto a terra in cui le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;

3. "baleniera " significa una nave utilizzata per cacciare, catturare, trainare , inseguire le balene, o andare in perlustrazione alla loro ricerca;

4. "Governo contraente" significa ogni Governo che ha depositato uno strumento di ratifica o che ha notificato la sua adesione alla presente Convenzione.

Articolo III

1. I Governi contraenti convengono di istituire una Commissione Internazionale per la caccia alle balene cui si fa riferimento qui di seguito come la Commissione, e che sara composta da un membro di ciascun Governo contraente. Ciascun membro avra un voto e potrà essere accompagnato da uno o piu esperti e consiglieri.

2. La Commissione eleggerà tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente e stabilirà il proprio Regolamento interno. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia per intraprendere attività secondo l'Articolo V, sara necessaria una maggioranza di tre quarti di tali membri votanti. Il Regolamento interno puo prevedere che decisioni siano adottate diversamente che alle riunioni della Commissione.

3. La Commissione puo nominare il suo Segretario ed il personale.

4. La Commissione può istituire, con la partecipazione dei suoi membri ed esperti o consiglieri, i comitati che riterrà opportuni per svolgere ogni funzione che potrà se del caso autorizzare.

5. Le spese di ciascun membro della Commissione e dei suoi esperti e consiglieri saranno stabilite e pagate dai rispettivi Governi.

6. Poiché le istituzioni specializzate collegate con le Nazioni Unite saranno competenti per la conservazione e lo sviluppo delle riserve di pesca dei cetacei e dei prodotti derivantine, ed in vista di evitare sovrapposizioni di funzioni, i Governi contraenti si consulteranno tra di loro entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per decidere se sia il caso di inquadrare la Commissione nell'ambito di un'istituzione specializzata connessa con le Nazioni Unite.

7. Nel frattempo il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, previa concertazione con gli altri Governi contraenti, convocherà la prima riunione della Commissione ed inizierà le consultazioni di cui al paragrafo 6 di cui sopra.

8. Le successive riunioni della Commissione saranno convocate a seconda di come la Commissione potrà determinare.

Articolo IV

1. La Commissione, in collaborazione con istituzioni indipendenti dei Governi contraenti o altre istituzioni pubbliche o private, stabilimenti o organizzazioni, o per il loro tramite o indipendentemente, potrà:

(a) incoraggiare, raccomandare o, se necessario, organizzare studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene;

(b) raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su di essi prodotti dalle attività di caccia alle balene ;

(c) studiare, valutare e divulgare le informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni delle razze di balene.

2. La Commissione disporrà la pubblicazione di rapporti sulle sue attività, e potrà pubblicare in maniera indipendente o in collaborazione con l'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia, e con altre organizzazioni ed istituzioni i rapporti che riterrà appropriati, nonché informazioni statistiche, scientifiche ed altre pertinenti relative alle balene ed alla caccia alle balene.

Articolo V

1. La Commissione potrà emendare periodicamente le disposizioni dell'Annesso adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione delle zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi, i metodi e l'intensità della caccia alle balene (compreso il pescato massimo di balene da catturare ad ogni stagione) (f) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli apparecchi e degli strumenti che possono essere utilizzati (f) i metodi di misurazione; e (h) i profitti della pesca ed altri documenti statistici e biologici.

2. Gli emendamenti dell'Annesso (a) saranno quelli necessari per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della presente Convenzione e per disciplinare la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione . ottimale delle risorse in materie di balene;(b) saranno fondati su ritrovati scientifici; (c) non prevederanno limitazioni riguardo al numero o alla nazionalità delle navi officina o degli stabilimenti a terra, ne assegneranno contingenti specifici a qualunque nave officina o stabilimento a terra; e (d) terranno conto degli interessi dei consumatori di prodotti di balene e dell'industria della caccia alle balene.

3. Ciascuno di questi emendamenti entrerà in vigore per i Governi contraenti novanta giorni dopo che la Commissione avra notificato l'emendamento a ciascuno dei Governi contraenti, a meno che: (i) un Governo non presenti alla Commissione obiezioni riguardo ad un emendamento prima della scadenza di tale periodo di novanta giorni, nel qual caso l'emendamento non entrerà in vigore per alcun Governo per altri novanta giorni supplementari; (b) quindi, ogni altro Governo contraente potrà presentare obiezioni all'emendamento in qualunque momento prima dello scadere del periodo supplementare di novanta giorni o prima dello scadere di un periodo di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima obiezione ricevuta in tale periodo supplementare di novanta giorni, a seconda di quale data sia la piu tardiva; e (c) successivamente l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti i Governi contraenti che non abbiano formulato obiezioni, ma non entrerà in vigore nei confronti di un Governo che abbia formulato un'obiezione in tal senso fino a quando l'obiezione non sia ritirata. La Commissione notificherà immediatamente ciascun Governo contraente non appena avra ricevuto un'obiezione o una dichiarazione di ritiro, e ciascun Governo contraente dovrà accusare ricevuta di tutte le notifiche di emendamenti, di obiezione e di ritiro.

4. Nessun emendamento entrerà in vigore prima del 1 luglio 1949.

Articolo VI

La Commissione potrà periodicamente formulare raccomandazioni destinate a taluni o a tutti i Governi contraenti, su qualunque questione avente attinenza con le balene o la caccia alle balene o con gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

Articolo VII

I Governi contraenti provvederanno a trasmettere rapidamente all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo che la Commissione potrà designare le notifiche e le informazioni statistiche o comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e secondo le modalità che potranno essere stabilite dalla Commissione.

Articolo VIII

1. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, ogni Governo contraente potrà concedere a qualunque suo cittadino un permesso speciale che lo autorizza ad uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica, con riserva di ogni limitazione relativa al numero e fatta salva ogni altra condizione che il Governo contraente potrà ritenere appropriata;l'uccisione, la cattura ed il trattamento delle balene secondo le norme del presente Articolo saranno esonerati dall'applicazione della Convenzione. Ciascun Governo contraente riferirà immediatamente alla Commissione su ogni siffatta autorizzazione che abbia concesso. I Governi contraenti possono revocare in qualunque momento tali autorizzazioni speciali da essi concesse.

2. Tutte le balene catturate in base a tali autorizzazioni speciali potranno nella misura del possibile essere sottoposte a processi, ed i ricavati saranno trattati in conformità con le direttive emanate dal Governo che ha concesso l'autorizzazione.

3. Ciascun Governo contraente trasmetterà ad ogni organo che potrà essere designato dalla Commissione, nella misura del possibile e ad intervalli non superiori ad un anno, tutte le informazioni scientifiche di cui il Governo potrà disporre concernenti le balene e la caccia alle balene, compresi i risultati della ricerca svolta secondo il paragrafo 1 del presente Articolo e l'Articolo IV.

4. Nel riconoscere che la raccolta e l'analisi continuativa di dati biologici in connessione con le operazioni delle navi officina e degli stabilimenti a terra sono indispensabili per una gestione razionale e costruttiva delle riserve di pesca dei cetacei, i Governi contraenti adotteranno tutte le misure possibili per ottenere tali dati.

Articolo IX

1. Ciascun Governo contraente adotterà misure appropriate per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la punizione delle infrazioni a tali disposizioni, commesse nell'ambito di operazioni svolte da persone o da navi soggette alla sua giurisdizione.

2.Ai tiratori ed agli equipaggi delle baleniere non sara corrisposto alcun premio o altra retribuzione calcolata in relazione ai risultati del loro lavoro per qualunque balena la cui cattura e vietata dalla Convenzione.

3. Il Governo avente giurisdizione per un determinato reato potrà intentare un'azione legale per le infrazioni o le trasgressioni della presente Convenzione.

4. Ciascun Governo contraente comunicherà alla Commissione dettagli particolareggiati riguardo a ciascuna infrazione alle disposizioni della presente Convenzione da parte di persone o di navi sotto la giurisdizione di tale Governo, come riferito dai suoi ispettori. Dovrà essere inclusa una dichiarazione sui provvedimenti adottati per far fronte all'infrazione e le sanzioni imposte.

Articolo X

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

2. Ogni Governo che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi dopo la sua entrata in vigore con una notifica per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America.

3.Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutti ghli altri Governi firmatari e tutti i Governi aderenti di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.

4. La presente Convenzione, dopo che gli strumenti di ratifica siano stati depositati da almeno sei Governi firmatari compresi i Governi dei Paesi Bassi, della Norvegia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, entrerà in vigore per tali Governi; per ogni Governo che ratifica o aderisce successivamente,la Convenzione entrerà poi in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o della ricevuta della notifica di adesione.

5. Le disposizioni dell'Annesso non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1948. Gli emendamenti all'Annesso adottati secondo l'Articolo V non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1949.

Articolo XI

Ogni Governo contraente può denunciare la presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica, il 1 gennaio dello stesso anno o anteriormente, al Governo depositario, il quale dopo aver ricevuto detta notifica, la comunicherà immediatamente agli altri Governi contraenti. Ogni altro Governo contraente potrà in maniera analoga, entro un mese dal ricevimento di una copia di tale notifica dal Governo depositario,notificare la propria denuncia: in tal caso la Convenzione cessera di avere effetto il 30 giugno dello stesso anno per il Governo che ha notificato tale denuncia.

La presente Convenzione recherà la data alla quale e aperta alla firma e rimarrà aperta alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Washington, il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, il cui originale sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari ed aderenti.

(Seguono firme)

ANNESSO

1. (a) E' prevista su ogni nave officina la presenza di almeno due ispettori per la caccia alle balene, al fine di mantenere un'ispezione ventiquattro ore su ventiquattro. Tali ispettori saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sulla nave officina.

(b) In ciascuno stabilimento a terra sara mantenuta un'adeguata ispezione. Gli ispettori in servizio in ogni stabilimento a terra saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sullo stabilimento a terra.

2. E' vietato catturare o uccidere cetacei grigi o mysticeti, salvo se le carni ed i prodotti di questi cetacei siano destinate esclusivamente al consumo locale degli aborigeni.

3. E' vietato catturare o uccidere balenotti o o cetacei lattanti o balene femmine accompagnate da balenotti o da cetacei lattanti.

E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta a tale nave al fine di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque delle seguenti zone:

(a) nelle acque a Nord del 66mo grado di latitudine Nord; tuttavia, dal 150mo grado di longitudine Est verso Est fino al 140mo grado di longitudine Ovest sara consentita la cattura o l'uccisione di cetacei mysticeti da parte di una nave officina o di una baleniera tra il 66mo grado di latitudine Nord ed il 72mo grado di latitudine Nord;

(b) nell'Oceano Atlantico e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud;

(c) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Est del 150mo grado di longitudine Ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 35mo grado di latitudine Nord;

(d) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Ovest del 150mo grado di longitudine Ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 20mo grado di latitudine Nord;

(e) nell'Oceano Indiano e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud.

5. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta per catturare o trattare cetacei mysticeti nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, dal 70mo grado di longitudine Ovest verso Ovest fino al 160mo grado di longitudine Ovest.

6. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta ad essa allo scopo di catturare o di trattare balene a pinne dorsali in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.

7.(a) E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta allo scopo di catturare o di trattare mysticeti in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, tranne durante il periodo dal 15 dicembre al 1 Aprile successivo, questi ultimi due giorni compresi.

Nonostante il sopra citato divieto di trattamento durante una stagione chiusa, il trattamento delle balene catturate in stagione aperta potrà essere completato dopo la fine della stagione aperta.

8.(a) Il numero di cetacei mysticeti cacciati durante la stagione aperta, catturati in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione dei Governi contraenti, non dovrà superare sedicimila unità di balenottere azzurre.

(b) Ai fini del capoverso (a) del presente paragrafo, le unità in balenottere azzurre saranno calcolate in base al criterio che una balenottera azzurra e equivalente:

(1) a due balene a pinne oppure
(2) a due balene e mezzo a pinne dorsali oppure
(3) a sei Balaenopterae borealis

(c) I dati relativi al numero di unità di balenottere azzurre catturate nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere' addette a navi officina soggette alla giurisdizione di ciascun Governo contraente, saranno notificati in conformità con le norme dell'Articolo VII della Convenzione, nei due giorni successivi alla fine di ciascuna settimana di calendario.

(d) Qualora risulti che il pescato massimo di balene consentito dal capoverso (a) del presente paragrafo potrebbe essere raggiunto prima del 1 aprile di ogni anno,la Commissione o ogni altro organo incaricato dalla Commissione potrà stabilire, in base ai dati forniti, la data alla quale si riterrà che il pescato massimo di balene e stato raggiunto e notificherà ciascun Governo contraente di tale data con un anticipo non inferiore a due settimane.

Dopo la data in tal modo stabilita, la cattura di cetacei mysticeti da parte di baleniere addette a navi officina sarà illegale nelle acque situate a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.

(e) Dovrà darsi notifica, in conformità con le norme dell'Articolo VII della Convenzione di ciascuna nave officina che intenda intraprendere attività di caccia alla balena in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.

9. E' vietato catturare o uccidere qualsiasi balenottera azzurra, balena a a pinne, <u>balaenopterae borealis</u>, balena a pinne dorsali o capodogli inferiori alle seguenti lunghezze:

(a) balenottere azzurre	70 piedi (21.3 metri)
(b) balene a pinne	55 piedi (16.8 metri)
(c) <u>Balaenopterae borealis</u>	40 piedi (12.2 metri)
(d) balene a pinna dorsale	35 piedi (10.7 metri)
(e) capodogli	35 piedi (10.7 metri)

tuttavia le balenottere azzurre non inferiori a 56 piedi (19.8 metri), le balene a pinne non inferiori a 50 piedi (15.2. metri), e le <u>Balaenopterae borealis</u> non inferiori a 35 piedi (10.7 metri) di lunghezza, potranno essere catturate per essere consegnate agli stabilimenti a terra a condizione che le carni di tali balene siano utilizzate per il consumo locale come cibo per l'uomo o per gli animali.

Le balene devono essere misurate quando riposano sul ponte o sulla piattaforma, nella maniera piu accurata possibile per mezzo di un nastro a metro di acciaio posizionato all'estremità zero, munito di una maniglia arpionata che deve essere conficcata nel tavolato del ponte di fianco ad una estremità della balena. Il metro a nastro sara teso in una linea retta parallela al corpo della balena e la misurazione verra letta a fianco dell'altra estremità della balena. Ai fini della misurazione, si intendono per estremità della balena il punto della mandibola superiore e l'incavo tra le alette della coda. Dopo aver accuratamente letto sul metro a nastro le misurazioni, esse saranno registrate sul giornale di bordo in base alla misura in piedi piu vicina: vale a dire che ogni balena misurante tra 75'6" e 76'6" sarà registrata come 76', e ogni balena tra 76'6" e 77'6" sara registrata come 77'. La misurazione di ogni balena che coincide con un mezzo piede esatto, sara registrata al mezzo piede successivo, <u>i.e.</u>: la misruazione precisa di 76'6"sarà registrata sul giornale di bordo come 77'.

10. E' vietato avvalersi di uno stabilimento a terra o di una baleniera addetta ad esso in vista di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque zona o acque, per oltre sei mesi consecutivi in qualunque periodo di dodici mesi.

11. E' vietato che una nave officina che sia stata utilizzata nel corso di una stagione in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, sia riutilizzata in ogni altra zona per trattare per gli stessi scopi cetacei mysticeti. Il divieto vale per un periodo di un anno dopo la fine della stagione di cui sopra.

12.(a) Tutte le balene catturate saranno consegnate alla nave officina o allo stabilimento a terra e tutte le parti di tali balene saranno trattate mediante bollitura o diversamente ad eccezione degli organi interni, dei fanoni e delle pinne di ogni balena, della carne di capodoglio e delle parti di balene destinate al consumo dell'uomo e alla nutrizione di animali.

(b) Non é necessario il trattamento completo delle carcasse di "Dauhval" e di balene usate come parabordi quando la carne o i fanoni di tali balene siano in cattive condizioni.

13. La cattura di balene da consegnare ad una navee officina sara regolamentata o limitata dal capitano o dalla persona che dirige la nave officina, in modo tale che nessuna carcassa di balena (ad eccezione di quelle delle balene utilizzate come parabordi) rimanga in mare per un periodo superiore a trentatre ore dal momento dell'uccisione fino a quando e caricata sul ponte della nave officine per il trattamento. Tutte le baleniere impegnate nella cattura di balene devono notificare via radio alla nave officina l'ora in cui ciascuna balena e catturata.

14. I tiratori e gli equipaggi delle navi officina, degli stabilimenti a terra e delle baleniere saranno ingaggiati in termini tali che la loro retribuzione dipenda in misura sostanziale da fattori come la razza, la dimensione ed il rendimento delle balene catturate e non semplicemente dal numero di balene catturato. Nessun premio o altra retribuzione sara corrisposto ai tiratori o agli equipaggi di baleniere per la cattura di balene colme di latte o allattanti.

15. Saranno trasmesse alla Commissione copie di tutte le leggi e regolamenti ufficiali relativi alle balene ed alla caccia alle balene, nonchè le modifiche di tali leggi e regolamenti.

16. In conformità con le disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione saranno notificate, riguardo alle navi officina ed agli stabilimenti a terra, informazioni statistiche (a) concernenti il numero di balene catturato per ciascuna specie, il numero di esemplari andati persi, e quanti siano stati trattati in ciascuna nave officina o stabilimento a terra; (b) concernenti i quantitativi aggregati di olio di ciascuna gradazione e di quantità di cibo, i fertilizzanti (guano) ed altri prodotti derivati, assieme a (c) informazioni particolareggiate riguardo ad ogni balena trattata nella nave officina o nello stabilimento a terra, vertenti sulla data, la latitudine e la longitudine approssimativa della cattura, la specie ed il sesso della balena, la sua lunghezza e, qualorà contenga un feto, la lunghezza ed il sesso del feto, se riscontrabili. I dati di cui ad (a) e (c) di cui sopra saranno verificati al momento dei controlli e la Commissione sara inoltre notificata di ogni informazione eventualmente raccolta o ottenuta riguardo ai fondi marini per le balene partorienti, ed alle rotte di migrazione dei cetacei.

Nel comunicare tali informazioni dovrà specificarsi:

(a) il nome ed il tonnellaggio lordo di ciascuna nave officina;

(b) il numero ed il tonnellaggio aggregato lordo delle baleniere;

(c) un elenco degli stabilimenti a terra in attività nel periodo pertinente.

17. Nonostante la definizione di stabilimento a terra di cui all'Articolo II della Convenzione, una nave officina che opera sotto la giurisdizione di un Governo contraente ed i cui movimenti sono esclusivamente limitati alle acque territoriali di detto Governo, sara soggetta ai regolamenti che disciplinano l'attività degli stabilimenti a terra nell'ambito delle seguenti zone:

(a) costa del Madagascar e suoi territori annessi, e coste occidentali dell'Africa francofona;

(b) costa occidentale dell'Australia nella zona nota come Shark Bay (Baia degli Squali) e verso Nord fino a Nortwest Cape (Capo nordovest), compreso il Golfo di Exmouth ed il King George's Sound, nonché il porto di Albany; costa orientale dell'Australia, nella Twofold Bay (Baia Twofold) e nella Jervis Bay (Baia Jervis).

18. Il significato attribuito ai termini di seguito enumerati e il seguente:

"Mysticeti" significa ogni balena diversa dalla famiglia degli Odontoceti;

"balenottera azzurra" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balenottera azzurra, balenottera Sibbald, o balenottera sulfurea;

"balena a pinne" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena a pinne comune, balenottera comune, balena a pinne , balena "aringa", "razorback" o balena a pinne verace;

"Balaenoptera borealis " significa ogni balena denominata con l'appellazione di Balaenoptera borealis, balenottera Rudolphi, balena Gadus, balena "coalfish" (balena scura tipo merluzzo), nonchè la Balaenopterae brydei;

"balena grigia" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena grigia, balena grigia della California; razza; pesce capone; "scavamolluschi"; balena salmonata (thymallus); "rip sack"

"balena a pinna dorsale " significa ogni balena denominata con il nome di balena o balenottera a pinna dorsale,"gibbosa", con la gobba ecc.

"Mysticeti" significa tutte le balene della famiglia dei Mysticeti, dette anche balena dell'Atlantico, balena dell'Artico, balena di Biscaia, grande balena polare, balena della Groenlandia, Nordkaper, balena dell'Atlantico del Nord, balena di Capo Nord, balena del Pacifico, balena pigmea, balena pigmea del Sud o balena del Sud;

"Capodoglio (Pyseter catodon)" significa tutte le balene denominate capodoglio, balena spermaceti, "cachalot" o pot whale ("balena favorita").

"Dauhaval" significa ogni balena morta non reclamata, e ritrovata galleggiante.

CERTIFICO CHE quanto sopra e un esemplare autentico della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, compreso l'annesso allegato, aperta alla firma in lingua inglese a Washington il 2 dicembre 1946, il cui originale firmato e depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto Alexander M.Haig junior, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale civile di detto Dipartimento nella città di Washington, Distretto di Colombia, il 6 agosto 1981.

....
Segretario di Stato

....
Ufficiale civile
Dipartimento di Stato

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE

FIRMATA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946

I Governi contraenti della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington alla data del 2 dicembre 1946, cui e fatto riferimento di seguito come Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, desiderosi di estendere l'applicazione di tale Convenzione agli elicotteri e ad altri mezzi aerei e di includere tra le norme dell'Annesso che possono essere emendate dalla Commissione, alcune disposizioni sui metodi d'ispezione, decidono quanto sopra:

Articolo I

Il capoverso 3 dell'Articolo II della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara emendato ed avra il seguente tenore:

"3. Per "baleniera" (cattura-balene)" s'intende un elicottero o altro mezzo aereo, ovvero un battello utilizzati per cacciare, catturare, uccidere,trainare,inseguire le balene ed andare in perlustrazione alla loro ricerca."

Articolo II

Il paragrafo I dell'Articolo V della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara emendato, sopprimendo la parola "e" al precedente capoverso (h), sostituendo un punto e virgola nella frase alla fine del paragrafo e aggiungendo la seguente dicitura : " e (i) metodi di ispezione".

Articolo III

1. Il presente Protocollo sara aperto alla firma ed alla ratifica o all'adesione di ogni Governo contraente della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica siano stati depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America per conto di tutti i Governi contraenti della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, o siano state ricevute da tale Governo le notifiche per iscritto di adesione.

3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutti i Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.

4. Il presente Protocollo recherà la data alla quale e aperto alla firma e rimarra aperto alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni; dopo questo periodo esso sara aperto all'adesione.

IN FEDE DI CHE , i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Washington, il 19 novembre 1956, in lingua inglese, il cui originale sara depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.

(Seguono firme).

CERTIFICO CHE quanto sopra e un esemplare autentico del Protocollo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington il 2 dicembre 1946, il quale Protocollo e stato firmato a Washington il 19 Novembre 1956 in lingua inglese, ed il cui originale firmato é depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto John Foster Dulles, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale Civile di detto Dipartimento nella città di Washington, Distretto di Colombia, il 4 dicembre 1956.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1106):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 ed il 23 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1996 (atto n. 1106/*A* - relatore sen. Boco).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3104):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, IX e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 17 settembre 1997.

Esaminato in aula il 29 settembre 1997 e approvato il 30 ottobre 1997.

97G0436

LEGGE 10 novembre 1997, n. **408**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E

IL GOVERNO DELL'UCRAINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina,

qui di seguito denominati, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti",

essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944;

desiderando stipulare un Accordo, allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga altrimenti:

a) il termine "Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla

firma a Chicago il sette dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima, nella misura in cui quegli Allegati e quegli emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti;

b) il termine "Autorità Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero dei Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce;

c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata, in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo;

d) il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il significato attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scali non commerciali" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione;

f) il termine "tariffa" indica i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle condizioni per il trasporto di posta.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui esse siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte in allegato (qui di seguito denominati "i servizi aerei concordati" e le "rotte specificate").
2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:
   a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente, senza atterrare;
   b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e
   c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o a destinazione di altri punti così specificati.

3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere interpretato in modo tale da conferire alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a destinazione di un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente dietro remunerazione o noleggio.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree

1. Ciascuna Parte Contraente avra il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere immediatamente alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa.

3. Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare che essa e in grado di osservare le condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avra il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al

paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie nell'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata, in ogni caso quando detta Parte Contraente non sia convinta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini.

5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara stata così designata ed autorizzata, potrà in qualsiasi momento incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione che la compagnia aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente avra il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che potrà ritenere necessarie per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi:

   a) in ogni caso, quando non sia convinta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte

Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini;

b) qualora la compagnia manchi di osservare le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti;

c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni previste dal presente Accordo.

2. A meno che la revoca, la sospensione o l'imposizione immediata delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni a leggi o regolamenti, tale diritto sara esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente avra il diritto, tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, di ritirare la designazione della propria compagnia aerea, specificata all'Articolo 5, paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.

ARTICOLO 6

Esenzione da dazi doganali e da altri oneri

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti, nonché il loro regolare equipaggiamento, i pezzi di ricambio, ivi compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo (compresi gli alimentari, le bevande ed il tabacco), situati sull'aeromobile,

saranno esentati dall'altra Parte Contraente da qualsiasi tipo di dazi doganali, quote d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, purché detto regolare equipaggiamento e gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile.

2. Saranno altresì esentati dagli stessi dazi, tariffe ed oneri, ad esclusione di quelli relativi al servizio reso:

a) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato introdotto nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, e che siano destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta compagnia aerea;

b) carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte Contraente, durante lo svolgimento dei servizi convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabilite dalle autorità competenti dell'altra Parte Contraente, e destinati esclusivamente all'uso ed al consumo in volo;

c) i documenti necessari della compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente, compresi i biglietti aerei, gli elenchi dei passeggeri ed il materiale pubblicitario.

3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dai dazi doganali e dagli altri oneri fiscali, di cui ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli dei servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia stato concesso il trasferimento ad un'altra compagnia aerea internazionale, ovvero non sia consentita la loro importazione definitiva, in base alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni enunciate nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra menzionati, utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su base di reciprocità e possono essere soggette all'osservanza di specifiche formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati

1. Per la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovranno esserci pari ed eque opportunità di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terrà in considerazione gli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, in modo tale da

non pregiudicare indebitamente i servizi forniti da quest'ultima sull'insieme o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati forniti dalla compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente saranno attinenti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, ed il loro obiettivo primario sarà quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta fra i territori delle Parti Contraenti.

4. La compagnia aerea designata di una Parte Contraente sottoporrà all'approvazione delle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da impiegare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Le tariffe che la compagnia aerea di una Parte Contraente applicherà per il trasporto da o verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, e prenderanno in debito conto tutti i fattori pertinenti, ivi compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente Articolo saranno, ove possibile, oggetto di consultazione fra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente.

3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aereonautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari, tale periodo può essere abbreviato, previo accordo di dette autorità.

4. Tale approvazione puo essere data espressamente. Qualora nessuna delle due Autorità Aereonautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in base al paragrafo 3. del presente Articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione sia ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorità Aereonautiche potranno concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Se una tariffa non potrà essere concordata conformemente al paragrafo 2. del presente Articolo, ovvero se, durante il periodo applicabile in base al paragrafo 4. del presente Articolo, una Autorità Aereonautica notificherà all'altra Autorità Aereonautica di non approvare una tariffa concordata in base alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorità Aereonautiche delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorità Aereonautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere esse considerino utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo.

6. Qualora le Autorità Aereonautiche non pervengano ad un accordo su una tariffa loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3. del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo 5. del presente Articolo, la controversia sarà composta in base alle disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo.

7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finché non sara fissata una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, ovvero impiegato nell'esercizio e nella navigazione dell'aeromobile durante la permanenza nel proprio territorio, saranno applicati all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo o della partenza e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente circa l'entrata, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aerombile, inclusa la normativa relativa

all'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla quarantena, saranno osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o dell'uscita, o durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente durante il periodo di validità, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine o le licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

ARTICOLO 11

Rappresentanza delle compagnie aeree

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità,

il diritto di mantenere, sul proprio territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le Parti Contraenti, in base alle necessità della compagnia aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sarà consentito previa autorizzazione delle Autorità competenti.

3. Tutto il personale sopra menzionato sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio.

4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente fornirà l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e relativo personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

1. Nel rispetto dei loro diritti e degli impegni assunti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile da

eventuali atti di illecita ingerenza costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Su richiesta, le Parti Contraenti si forniranno tutta la necessaria assistenza allo scopo di prevenire atti di sequestro illegittimo di aeromobili civili ed altri atti illeciti perpetrati ai danni di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aereoporti e degli impianti di navigazione aerea, come pure qualsiasi altro attentato alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti agiranno in conformità con le disposizioni della Convenzione sulle Infrazioni e determinati altri Atti compiuti a bordo di Aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la Soppressione di Sequestri illegittimi di Aeromobili, firmata a l'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la Repressione di Atti illeciti perpetrati ai danni della Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, nonché del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione di Montreal del 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, e di ogni altra Convenzione sulla Sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti Contraenti abbiano aderito.

4. Nei loro rapporti reciproci, le Parti Contraenti agiranno in conformità alle norme di sicurezza dell'aviazione e, nella misura in cui vengono da esse applicate, in conformità con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Allegati alla

Convenzione, e chiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale di affari o la cui residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonché agli operatori degli aereoporti situati nei loro territori, di agire in conformità con le suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo, il riferimento alle norme di sicurezza dell'aviazione include tutte le divergenze notificate dalle Parti Contraenti interessate. Ciascuna Parte Contraente informerà in anticipo l'altra Parte Contraente circa la sua intenzione di notificare qualsiasi divergenza rispetto a tali norme.

5. Ciascuna Parte Contraente conviene che a detti operatori di aeromobili possa essere chiesto di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'entrata, l'uscita o la permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente adotterà nel proprio territorio tutte le misure ragionevoli, volte a proteggere gli aeromobili e controllare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano e al seguito, merci e provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte Contraente considererà inoltre favorevolmente le richieste dell'altra Parte Contraente di adottare ragionevoli misure di sicurezza speciali, volte a far fronte ad una particolare minaccia.

6. Qualora si verifichino casi o minacce di sequestro illecito di aeromobili, ovvero altri atti illegittimi ai danni della sicurezza di passeggeri, equipaggio, aeromobili, aereoporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza, agevolando le comunicazioni ed altre

misure appropriate, volte a porre rapida e sicura fine al caso od alla minaccia.

7. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia validi motivi di ritenere che l'altra Parte Contraente non abbia osservato le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione previste dal presente Articolo, la prima Parte Contraente potrà chiedere all'altra Parte Contraente di tenere immediate consultazioni. Qualora non si pervenga ad un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni, ciò costituirà motivo di sospendere o limitare i diritti delle due Parti Contraenti, di cui al presente Accordo; entro novanta (90) giorni. Qualora un'emergenza che comporti una minaccia immediata alla sicurezza di passeggeri, equipaggio o aeromobile lo giustifichi, e l'altra Parte Contraente non abbia ottemperato adeguatamente ai propri obblighi di cui ai paragrafi 4. o 5. del presente Articolo, una Parte Contraente potrà adottare provvedimenti di salvaguardia temporanei immediati, al fine di far fronte alla minaccia. Eventuali provvediementi adottati in conformità con il presente paragrafo saranno sospesi non appena l'altra Parte Contraente abbia ottemperato alle disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Vendita e trasferimento dei proventi

1. Ciascuna Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di

vendere liberamente in valuta nazionale e/o convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate, e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, direttamente o tramite agenti.

2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero, senza nessun ritardo o limitazione, le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi i relativi interessi bancari.

3. Tali trasferimenti saranno effettuati conformemente alle disposizioni di eventuali accordi particolari che regolano le questioni finanziarie delle Parti Contraenti. In assenza di tali accordi, il trasferimento sara effettuato in valuta pesante convertibile al tasso di cambio ufficiale ovvero, in mancanza di tassi di cambio ufficiali, ai tassi di cambio esteri prevalenti per i pagamenti correnti. Ciascuna Parte Contraente garantirà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di quaranta (40) giorni dalla data di richiesta.

4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi solo su una base di stretta reciprocità. Se una Parte Contraente imporrà limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, quest'ultima sara autorizzata ad interrompere l'esercizio dei diritti specificati ai paragrafi 2. e

3. del presente Articolo da parte della compagnia aerea designata della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di doppia imposizione

1. I proventi ricevuti dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione allo svolgimento dei servizi concordati saranno soggetti alle disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione in vigore fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 15

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aereonautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, allo scopo di garantire l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Allegato.

2. Qualora una delle Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potrà in qualsiasi momento proporre la modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti sulla modifica proposta potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto, a meno che non venga concordato altrimenti, ed inizieranno entro

sessanta (60) giorni dalla data di richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti intenda modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sarà concordata di concerto con le Autorità Aereonautiche delle due Parti Contraenti.

4. Qualsiasi modifica al presente Accordo, in base al paragrafo 2 di questo Articolo, entrerà in vigore quando essa sarà stata formalizzata con uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 16

Composizione delle controversie

1. Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si adopereranno in prima istanza a comporla in via negoziale.

2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a pervenire alla soluzione tramite negoziati, potranno concordare di sottoporre la controversia alla decisione di persone o organismi; qualora non giungano a tale accordo, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, nominati uno da ciascuna Parte Contraente ed il terzo dai due arbitri in tal modi designati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di

una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato da parte di detto tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non nomini un arbitro entro il periodo specificato, ovvero se il terzo arbitro non verrà nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, su richiesta di una delle Parti Contraenti, nominerà uno o più arbitri, a seconda dei casi. In tal caso, il terzo arbitro sarà cittadino di uno stato terzo e fungerà da presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti Contraenti si conformeranno alla sentenza emanata in base al paragrafo 2. del presente Articolo.

4. Nessuna controversia relativa a nessun tipo di dazio doganale ed a qualsiasi altro onere fiscale sara comunque sottoposta alla procedura del tribunale arbitrale prevista al paragrafo 2. del presente Articolo.

ARTICOLO 17

Adattamento alle Convenzioni multilaterali

Nel caso in cui vengano stipulati una Convenzione o un Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo, a cui aderiscano le due Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 18

Fornitura di statistiche

Le Autorità Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorità Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico che si svolge sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 19

Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e qualsiasi successivo emendamento saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 20

Sospensione dell'Accordo

Ciascuna delle due Parti Contraenti puo in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di sospendere l'Accordo; tale notifica sara contemporaneamente comunicata all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, l'Accordo avra termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di sospensione non venga ritirata di comune accordo prima di detto termine. In assenza di

avviso di ricezione dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta dopo quattordici (14) giorni dalla ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 21
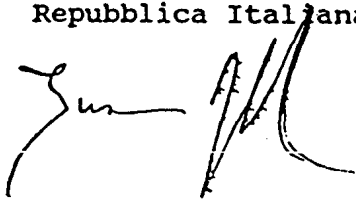
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sara notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica.
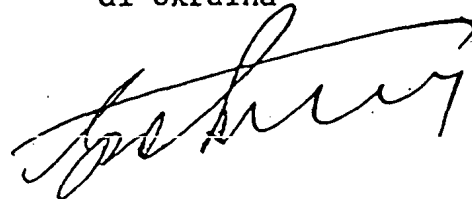
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due copie, a ......ROMA............ il giorno due maggio millenovecentonovantacinque nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarra il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo di Ukraina

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

TABELLA DELLE ROTTE I

Rotte su cui la compagnia aerea designata della Repubblica Italiana può operare servizi aerei:

Punti in Italia/Kiev/un punto intermedio e/o punti oltre in Europa e viceversa.

TABELLA DELLE ROTTE II

Rotte su cui la compagnia aerea designata dell'Ukraina può operare servizi aerei:

Punti in Ukraina/Roma/un punto intermedio e/o un punto oltre in Europa e viceversa.

NOTE A PIE' DI PAGINA

1) **Frequenze**

Ciascuna compagnia aerea designata e autorizzata ad operare fino ad un massimo di tre servizi settimanali sulle rotte di cui sopra con aeromobili 737/400, M80 o simili. Un eventuale aumento delle frequenze sara oggetto di un accordo fra le due compagnie aeree designate e di approvazione delle Autorità Aereonautiche.
In caso di impiego di tipi diversi di aeromobile sara applicata una tavola di conversione.

2) **Diritti di traffico della quinta libertà**

I diritti di traffico della quinta libertà saranno oggetto di un accordo fra le due compagnie aeree designate e di approvazione delle Autorità Aereonautiche.

3) **Servizi merci**

Ciascuna compagnia aerea designata può operare un servizio merci settimanale sulle rotte di cui sopra, oltre ai servizi misti fino ad un carico utile massimo di 40 tonnellate.

4) **Punti intermedi e/o oltre**

Ciascuna compagnia aerea designata può omettere punti intermedi e/o oltre in tutti o parte dei servizi.

5) **Code sharing**

La compagnia aerea designata di ciascun paese, che abbia un'autorità competente a fornire i servizi concordati, può operare e/o offrire i servizi concordati sulle rotte specificate con aeromobili presi in affitto e/o in base ad accordi di code sharing presi con la compagnia aerea designata dell'altro paese o con compagnie aeree di paesi terzi che abbiano un'autorità competente in merito.

6) **Cambio di aeromobile**

Nell'operare i servizi concordati, alla compagnia aerea designata di ciascun paese puo essere consentito di cambiare aeromobile in un punto o in piu punti sulle rotte specificate. Tuttavia, la capacità offerta fra l'Italia e l'Ukraina non sara superiore alla capacità totale concessa in base al precedente punto 1 (Frequenze).

Gli accordi di code sharing, previsti al precedente punto 5), ed il cambio di aeromobile, previsto al precedente punto 6), possono essere accorpati.

AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF UKRAINE

The Government of the Republic of Italy and the Government of Ukraine

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day

of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof insofar as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Republic of Italy, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Government of Ukraine, the Ministry of Transport of Ukraine and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

f) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of rights

1. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule thereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

   a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

   b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;

   c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3. and 4. of this Article, without delay grant the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to certify that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

   a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

   b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

   c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1. of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

3. Each Contracting Party shall have the right by written notification to the other Contracting Party to withdraw the designation of its own airline which specified in Article 5 paragraphs 1. and 2. and to designate another one.

ARTICLE 6

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemptions from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

   a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

c) necessary documents of the designated airline of each Contracting Party including air tickets, air waybills as well as advertising materials.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least sixty (60) days before each summer or winter season.

ARTICLE 6

Tariffs

1. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

2. The tariffs referred to in paragraph 1. of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

3. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

4. This approval may be given expressly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 3. of this Article, this tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3., the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2. of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 4. of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 2. of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3. of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 5. of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of 16 of this Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party as well as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide, upon request, all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, as well as the Protocol for the suppression of illicit acts of violence at airports serving international civil aviation, supplementary to the Montreal Convention of 1971, signed at Montreal on 24 February 1988, or whatever other Convention on Civil Aviation Safety the Contracting Parties may have adhered to.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, insofar as they are applied by them, the recommended practices established by the International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of

airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give in advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

5. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favourably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to face a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

7. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days of the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rigths of both Contracting Parties under this Agreement within ninety (90) days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew, or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraphs 4. or 5. of this Article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to face the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this Article.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all

other services of its own network. and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Such transfer shall be made in accordance with the provisions of any special agreement regulating financial matters of the Contracting Parties. In case of the absence of such agreement the transfer shall be effected in hard convertible currency at the official exchange rate, or, where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of forty (40) days from the date of application.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2. and 3. of this Article.

ARTICLE 14

Provisions on double taxation

1. The revenues received by the designated airline of one Contracting Party within the territory of the other Contracting Party in connection with the operation of the agreed services shall be subject to the provisions of the Convention on double taxation in force between the two Contracting Parties.

ARTICLE 15

Consultations

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 16

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the

Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days of the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this Article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this Article.

ARTICLE 17

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 18

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 19

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 20

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 21
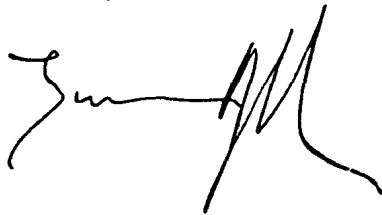
Entry into force

This Agreement shall enter into force after fulfilment of their constitutional requirements by each Contracting Party, which fulfilment shall be notified to the other Contracting Party through the diplomatic channels, provided that the date of entry into force shall be the date of the last notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate, at this day of May, 2nd, 1995 at Rome in the English, Italian and Ukraine languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of implementation, interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of Ukraine

A N N E X

ROUTE SCHEDULES

ROUTE SCHEDULE I

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Italy:

Points in Italy/Kiev/one intermediate and/or beyond point in Europe and viceversa.

ROUTE SCHEDULE II

Routes on which air services may be operated by the designated airline of Ukraine:

Points in Ukraine/Rome/one intermediate and/or beyond point in Europe and viceversa.

FOOTNOTES:

1) Frequencies:

   Each designated airline is entitled to operate up to a maximum of three weekly services on the routes above with aircraft 737/400, M80 or similar. Any increase of frequencies will be subject to agreeement between the two designated airlines and approved by the Aeronautical Authorities.
   In case of utilization of different types of aircraft a conversion table will be applied.

2) Fifth freedom traffic rights:

   Fifth freedom traffic rights will be subject to agreement between the two designated airlines and approved by the Aeronautical Authorities.

3) All-cargo services:

   One weekly all-cargo service may be operated on the routes above by each designated airline in addition to mixed services up to a maximum payload of 40 tons.

4) Intermediate and/or beyond point:

Intermediate and/or beyond point may be omitted by each designated airline in all or part of their services.

5) Code sharing:

The designated airline of each Country which has an appropriate authority to provide the agreed services may operate and/or hold out the agreed services on the specified routes by leased aircraft and/or under code sharing arrangements together with the designated airline of the other Country or with airlines of third Countries which have an appropriate authority to do so.

6) Change of gauge:

In operating the agreed services, the designated airline of each Country may be permitted a change of aircraft at a point or points on the specified routes. However the capacity offered between Italy and Ukraine shall not exceed the total capacity granted as per point 1 (Frequencies) above.

Code sharing arrangements as provided at point 5) above and change of gauge as provided at point 6) above may be combined together.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1108):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 1108/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3105):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 24 giugno 1997.

Esaminato in aula il 29 settembre 1997 e approvato il 30 ottobre 1997.

97G0437

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652459) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 7 9 1 9-7 *

L. 12.000